

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELLA XVI LEGISLATURA

INTERVENTO 3.3.F - PROGETTO OCCUPAZIONE: OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER PERSONE CON DISABILITÀ, NELL'AMBITO DI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE

approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 31.07.2024

Art. 1 - Finalità dell'Intervento

1. Il progetto mira a creare opportunità occupazionali per persone disabili nel settore dei servizi alla persona in vari Enti (Comuni, Consorzi di Comuni, Comuni convenzionati, Comunità di Valle e APSP...).

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione dei destinatari alla lista

1. Annualmente Agenzia del lavoro pubblica un Avviso di selezione per la partecipazione al Progetto OccupAzione.

2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere iscritti nell'elenco dei disabili della provincia di Trento, di cui alla legge 68/99;

b. aver compiuto 25 anni di età;

c. non essere occupati o non esserlo stati, nell'anno di pubblicazione dell'avviso, negli interventi 3.3.D o 3.3.E. Fanno eccezione coloro che hanno compiuto i 55 anni di età;

d. essere in possesso della relazione conclusiva o diagnosi funzionale (non sono ammessi iscritti con profilo propedeutico) o certificazione INPS ex art.1, c. 1, L. 222/1984 o appartenere alla fase transitoria (persone iscritte nell'elenco fino al 31/05/2002).

3. I requisiti richiesti, compreso il requisito previsto dalla lettera c. del comma 2, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. Agenzia del lavoro approva la lista dei lavoratori che hanno presentato domanda e che sono in possesso dei requisiti richiesti.

5. Se necessario, e a fronte dell'indisponibilità nelle liste approvate di persone ritenute idonee dall'Ente residenti nel comune in cui ha sede l'Ente titolare del progetto, l'Agenzia del lavoro può consentire l'iscrizione in lista di nuovi lavoratori in qualsiasi momento. Nel caso di progetti sovracomunali, la priorità dovrà essere data alle persone iscritte nelle liste approvate, residenti nei comuni in cui hanno sede gli Enti coinvolti nel progetto. Tali lavoratori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2 alla data della domanda di iscrizione.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Agenzia del lavoro invita gli Enti a presentare, dall'1 al 15 settembre, la manifestazione di interesse ad attivare un progetto di inserimento lavorativo.

2. Agenzia del lavoro può valutare l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute successivamente al termine di cui al punto 1., se opportunamente motivate.

3. Agenzia del lavoro mette a disposizione degli Enti che hanno manifestato l'interesse ad aderire l'elenco dei lavoratori iscritti in lista, per la stesura dei progetti, con le eventuali informazioni relative alla propensione al lavoro di cura e ai servizi alla persona, con particolare riferimento alla cura degli anziani, e alla buona conoscenza della lingua italiana.

4. Gli Enti presentano i progetti all'Agenzia del lavoro dal 01/10 al 31/10, comunicando i nominativi dei lavoratori scelti, anche sulla base di colloqui di selezione, tenendo conto dello stato di bisogno, dello svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo.

Art. 4 Assegnazione delle risorse agli Enti

1. L'Agenzia del lavoro, verificato che i criteri scelti dall'Ente per l'individuazione dei lavoratori tengano conto dello stato di bisogno, dello svantaggio sociale e della difficoltà d'inserimento lavorativo, assegna il finanziamento all'Ente tenuto conto dei progetti presentati e della disponibilità delle risorse

Art. 5 Modifiche dei progetti

1. Qualsiasi modifica, successiva all'assegnazione del finanziamento di Agenzia del lavoro, deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia del lavoro.
2. La durata del progetto può essere prorogata per massimo due mesi solo in casi particolari e in seguito a valutazione da parte di Agenzia del lavoro. Ai fini della determinazione della durata, il progetto si intende avviato alla data della prima assunzione.
3. La modifica relativa alla proroga del progetto o l'inserimento di lavoratori aggiuntivi, che comporti un aumento dell'importo del finanziamento concesso, deve essere autorizzata da Agenzia del lavoro, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. La domanda di modifica deve essere presentata, per la proroga entro e non oltre la scadenza del progetto e per l'inserimento di lavoratori aggiuntivi prima della nuova assunzione, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi. Qualora autorizzata, il relativo finanziamento va ad integrare il finanziamento già concesso a decorrere dalla proroga o dall'assunzione e viene liquidato a saldo.
4. Tutte le modifiche diverse da quelle indicate al comma 3. sono a carico dell'Ente se comportano un aumento dell'importo del finanziamento concesso, valutato in sede di quantificazione del saldo del finanziamento.

Art. 6 - Requisiti e ruolo del caposquadra

1. Nel caso in cui, alla presentazione del progetto o alla domanda di proroga del progetto, siano previsti meno di 3 lavoratori, non può essere nominato il caposquadra. Nel caso in cui, alla presentazione del progetto o alla domanda di proroga del progetto, siano previsti 3 lavoratori, può essere nominato il caposquadra, che deve essere un lavoratore aggiuntivo (3 lavoratori + il caposquadra). Nel caso in cui, alla presentazione del progetto, siano previsti più di 3 lavoratori, deve essere nominato il caposquadra, che può essere scelto anche tra i lavoratori medesimi.
2. Il caposquadra può essere inserito a tempo pieno anche in una squadra con lavoratori part-time.
3. Il progetto presentato dall'Ente deve prevedere che l'orario di lavoro del caposquadra non sia inferiore a quello del lavoratore o dei lavoratori che hanno un maggior numero di ore. Deve essere in possesso di esperienza e professionalità utili allo svolgimento del proprio ruolo. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra deve essere individuato, ove possibile, con il datore di lavoro affidatario dei progetti.
4. Il caposquadra può essere individuato anche tra i lavoratori non iscritti nell'elenco dei disabili della Provincia di Trento, di cui alla legge 68/99, e può anche essere dipendente della Cooperativa affidataria dei lavori. Il caposquadra di cui al presente comma non deve avere un'età superiore a 68 anni (68 più 364 giorni) al momento dell'assunzione.

Art. 7 - Svolgimento dell'attività lavorativa

1. L'inizio lavori deve avvenire successivamente alla data di approvazione del progetto da parte dell'Agenzia del lavoro.

Art. 8 - Rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro delle persone assunte con il presente Intervento sono a tempo determinato e sono disciplinati dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 3.3.D del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro, ad eccezione del caso in cui il caposquadra sia un lavoratore già dipendente della Cooperativa affidataria dei lavori.
2. Il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, preferibilmente di tipo orizzontale, purché preveda un minimo di 15 ore settimanali.
3. Orari di lavoro particolari, che non rispettano le indicazioni di cui al punto 2. o del contratto collettivo, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia del lavoro.
4. Uno stesso lavoratore non può avere due rapporti di lavoro contemporaneamente su due progetti diversi dell'Intervento 3.3.F.

Art. 9 - Specifiche relative ai destinatari

1. Ai fini del presente Intervento si considera "caso di comprovata necessità", come previsto nelle disposizioni generali del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, solo la situazione della persona, rientrante nelle categorie dell'Intervento, che ha raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ma non il relativo requisito contributivo e che non percepisce l'assegno sociale. In tal caso la domanda di iscrizione in lista può essere presentata fino all'età di 68 anni (68 più 364 giorni).

Art. 10 - Attività lavorative previste dal progetto, incompatibilità e non sovrapposizione delle stesse

1. Le attività lavorative che possono essere svolte nell'ambito del progetto sono:

PRESSO APSP:

- accompagnamento degli ospiti all'interno delle RSA per i diversi servizi (sale di animazione, fisioterapia, zona ristorazione, ecc.);
- aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- attività di assistenza diretta all'ospite nell'assunzione del pasto e nell'idratazione solo previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore a ciò dedicato (es. Operatori ex dipendenti RSA, o persone con comprovata esperienza nel settore), ed esclusivamente nel caso di ospiti senza problemi di deglutizione o gravi malattie invalidanti (tipo Alzheimer) e comunque sotto diretta supervisione di un operatore della RSA;
- guida di automezzo dell'azienda previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore a ciò dedicato, stante adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente (Kasco conducente ecc) per accompagnamento di ospiti nei seguenti casi:
 - persone autosufficienti o comunque autonome (lucide, orientate, in grado di muoversi)
 - persone non autosufficienti solo se accompagnate da un operatore della RSA (o familiare se previsto dalle procedure interne della RSA);
 - servizi di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
 - supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività previste dal progetto di animazione:
 - gruppo di ascolto (lettura quotidiani, racconti, riviste, ecc.);
 - gruppi espressivi (attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura, ecc.);
 - gruppi culturali (cinema, musei, mostre, spettacoli, ecc.);
 - gruppo giochi (giochi di movimento, cruciverba, giochi cognitivi, giochi di società, tornei di carte, di bocce, ecc.);
 - gruppi di opinione a tema, facilitati dall'animatore;
 - gruppo gite (culturali, religiose, naturalistiche, ecc.);
 - tombola;
 - gruppo cucina (torte, pasticcini, biscotti, tagliatelle...);
 - momenti di animazione con il coinvolgimento di volontari, associazioni, singoli, gruppi, ecc.;
 - feste di compleanno;
 - feste a tema (es. merenda in giardino, festa dell'ospite, festa del volontario, ecc.);
 - attività di ascolto e compagnia;
 - creazione di nuovi spazi relazionali con ospiti che necessitano di particolare attenzione;
 - aiuto e partecipazione all'organizzazione di feste di compleanno, preparazione di addobbi e di piccoli lavori in occasione di feste della comunità e mostre varie;
 - predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei vari materiali necessari alle attività strutturate di animazione e affiancamento al personale della RSA nella gestione delle attività stesse;
 - raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
 - presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle varie attività;
 - collegamento con l'esterno per il reperimento dei beni necessari alle attività di animazione;
 - possibilità di raccogliere per iscritto aneddoti, racconti di fatti relativi al ciclo dell'anno o della vita, a vicende storiche, ad avvenimenti culturali, ecc., vissuti dalle singole persone o loro tramandati, in modo da recuperare la memoria storica della vita sociale e culturale della comunità.

A DOMICILIO:

- servizi di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia, ecc.;
- servizi di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, visite a parenti, frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia, ecc.);
- aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- attività presso le abitazioni, con accensione fuoco, riordino legna, libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, giornali, riviste, racconti, poesie..., aiuto nella scrittura di biglietti e lettere, esecuzione di lavori a maglia, con la stoffa, con la carta, ecc.), compagnia, attenzione ed intrattenimento;
- fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
- formulazione e tenuta, insieme alla cooperativa affidataria dei lavori e ai fiduciari, di un "registro delle situazioni di necessità" temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità e i tempi di intervento;

- attività di ricerca nei settori culturale ed artigianale, ove si trovi collaborazione e disponibilità nelle singole case, con rispolvero di vecchie fotografie, recupero dalle soffitte e dai vecchi armadi di stoffe ricamate, di pizzi e merletti, oggetti d'arte o artigianali, sculture e quadri da riordinare in casa o mettere a disposizione per mostre ed attività culturali (ad es. da fotografare per biblioteche, musei o pubblicazioni);

- aiuto nella formazione e mantenimento dell'orto.

2. Attività lavorative diverse possono essere ammesse in via eccezionale dall'Agenzia del lavoro, previa richiesta anticipata da parte degli Enti.

3. I lavori proposti non possono dare luogo a sostituzione di personale dipendente dell'Ente beneficiario.

4. Per quanto riguarda i progetti di "particolari servizi ausiliari di tipo sociale" posti in essere all'interno delle APSP, in osservanza al dettato della delibera della Giunta Provinciale n. 617 dd. 23.03.2007, l'Ente dovrà riportare nel contratto che stipulerà con il soggetto affidatario la clausola secondo la quale il personale impiegato in progetti di utilità collettiva non svolgerà funzioni già assegnate al personale delle APSP (ad esclusione dei compiti di custodia e animazione) e non potrà sovrapporsi al personale impiegato nel c.d. "Progettone" ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 e successive modificazioni. In caso di compresenza all'interno dello stesso Ente di personale di cui al presente intervento e del c.d. "Progettone", di cui alla succitata legge provinciale, dovranno essere adottati elementi distintivi.

In analogia, tali condizioni devono essere previste anche per i progetti che si svolgono a domicilio.

Art. 11 - Attività lavorative compatibili con il progetto

1. Il lavoratore occupato in Intervento 3.3.F può svolgere altre attività lavorative o tirocini purché il lavoro in Intervento 3.3.F sia prioritario e l'attività residuale sia compatibile con lo stesso. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento di altra attività lavorativa al datore di lavoro dell'Intervento 3.3.F, che, valutata la situazione, lo autorizzerà e ne darà comunicazione all'Agenzia del lavoro. Gli eventuali casi in cui l'attività lavorativa extra Intervento 3.3.F abbia carattere prevalente verranno valutati di volta in volta dal datore di lavoro e da Agenzia del lavoro.

2. Qualora emerga che i lavoratori svolgano attività non compatibili e non autorizzate, gli stessi devono scegliere una delle due attività, pena l'interruzione del rapporto di lavoro dell'Intervento 3.3.F e l'esclusione degli stessi dalle liste per l'anno successivo; in tal caso non sarà penalizzato finanziariamente l'Ente beneficiario del finanziamento.

Art. 12 - Entità e modalità di erogazione del contributo

1. Il finanziamento viene determinato nella misura massima del 100%, più Iva se dovuta, del costo lavoro del lavoratore derivante dall'applicazione dell'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 3.3.D del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro.

2. Per il caposquadra, il finanziamento viene determinato sulla base del costo del lavoro derivante dall'applicazione dell'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 3.3.D del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro:

- nella misura massima del 100%, più Iva se dovuta, del costo lavoro se lo stesso è scelto tra gli iscritti nell'elenco dei disabili della provincia di Trento, di cui alla legge 68/99;

- nella misura massima del 50%, più Iva se dovuta, del costo lavoro se lo stesso è scelto tra lavoratori non iscritti nell'elenco dei disabili della provincia di Trento, di cui alla legge 68/99.

3. Il rimborso per l'indennità di mensa-buoni pasto e per il contributo a Sanifonds, comprensivo anche del contributo di solidarietà INPS, è sempre riconosciuto al 100%, più Iva se dovuta;

4. L'erogazione del contributo assegnato avviene in 2 rate, il cui valore percentuale viene stabilito con provvedimento del dirigente:

- la prima viene liquidata nel momento in cui l'Ente comunica l'affidamento del progetto ad una cooperativa;

- la seconda viene liquidata a saldo a conclusione del progetto ed è subordinata alla presentazione della rendicontazione, con allegata documentazione, che dovrà pervenire entro 4 mesi dalla fine dei lavori.

5. I costi di manodopera sostenuti, non previsti in fase di approvazione progetti, quali quelli, per esempio, per eventuali variazioni degli oneri previdenziali e assicurativi e quelli previsti dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Int. 3.3.D (per le festività infrasettimanali che cadono nel giorno del riposo settimanale o di domenica, per le maggiorazioni orarie per il lavoro ordinario svolto nei giorni festivi o di festa, nonché per le prestazioni nei giorni festivi per le attività nelle quali non vi è di norma sospensione delle attività, per la previdenza complementare a carico del datore di lavoro, per l'indennità di trasporto per percorrenze superiori ai 10 km tra la sede dell'Ente titolare del progetto ed il luogo di lavoro e per gli oneri a carico del

datore di lavoro per la cassa integrazione), saranno riconosciuti in sede di liquidazione della quota a saldo fino alla concorrenza massima del finanziamento concesso. In ogni caso non è coperto dal contributo il rimborso chilometrico per l'uso dell'automezzo proprio del lavoratore per esigenze di servizio.

Art. 13 - Attività di monitoraggio

1. Considerata l'importanza di avere un feedback sull'andamento del progetto e sulla partecipazione dei lavoratori, l'Agenzia del lavoro potrà richiedere agli Enti di fissare con gli operatori di riferimento della L. 68 un incontro durante o a fine progetto.
2. Allo scopo di monitorare la regolare realizzazione del progetto, in linea con i principi e le disposizioni dell'Intervento, l'Agenzia del lavoro può effettuare delle verifiche su ciascun cantiere/luogo di lavoro.
3. Eventuali irregolarità verranno opportunamente segnalate all'Ente beneficiario dell'Intervento e/o al Soggetto attuatore e verranno presi i provvedimenti ritenuti più idonei fino ad un'eventuale revoca del contributo.